

Circolare Informativa

Regolamento di attuazione codice della nautica da diporto

Con il *Decreto 146 del 29 luglio 2008* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato emanato il Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica da Diporto, già previsto dal Codice stesso (Dlgs 171/2005, art. 65).

L'entrata in vigore del regolamento di attuazione è stabilita per il 22 dicembre 2008, ossia *90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale*, avvenuta nel numero 222 del 22 settembre 2008.

Con il suddetto regolamento il Codice della Nautica da Diporto sarà più autonomo, disciplinando anche alcune materie finora trattate da altre fonti normative.

Di seguito riportiamo gli aspetti più interessanti del nuovo regolamento, che è diviso in quattro titoli:

- I. procedure amministrative inerenti alle unità da diporto;
- II. disciplina delle patenti nautiche;
- III. sicurezza della navigazione da diporto;
- IV. disposizioni complementari e finali.

Titolo I - procedure amministrative inerenti alle unità da diporto

Il titolo I precisa le norme già previste dal Codice del 2005 relative all'immatricolazione, all'iscrizione, alla cancellazione e alla perdita di possesso delle unità da diporto.

Ha introdotto, inoltre, una novità relativa all'**iscrizione provvisoria** delle unità in leasing: la necessaria dichiarazione di assunzione di responsabilità dovrà essere sottoscritta dall'utilizzatore dell'unità a titolo di locazione finanziaria e non più dall'intestatario della fattura (art. 7 comma 5).

Il regolamento precisa che, come **titolo per la trascrizione e l'annotazione**, viene ritenuta valida la dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure la fattura di vendita con firma autenticata dell'alienante per quietanza (art. 10 comma 2).

Altra precisazione interessante è la necessità di **nomina come armatore del locatario**, nel caso in cui quest'ultimo utilizzi l'unità a fini commerciali, ossia noleggio, insegnamento della nautica da diporto o utilizzo in centri di immersione (art. 24 comma 4).

Titolo II - Disciplina delle patenti nautiche

Il titolo II integra e sostituisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997, introducendo tre diverse **categorie di patenti nautiche** (art. 25 e successivi):

- patente A, che abilita al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- patente B, che abilita al comando delle navi da diporto;
- patente C, che abilita alla direzione nautica di unità da diporto inferiori a 24 metri di lunghezza e in presenza di almeno un'altra persona in qualità di ospite; tale patente viene rilasciata esclusivamente a soggetti portatori di alcune specifiche patologie (vedi allegato I del regolamento).

Per quanto riguarda i **cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero**, il regolamento introduce la possibilità di comandare imbarcazioni e navi iscritte ai registri italiani, purché a titolo gratuito e muniti di titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o residenza. Per quanto riguarda, invece, unità battenti bandiera straniera, il regolamento ribadisce che l'obbligo di patente è regolato dalla legge dello stato di bandiera dell'unità (art. 34).

Titolo III - Sicurezza della navigazione da diporto

Il terzo titolo sostituisce i regolamenti sulla Sicurezza finora in vigore (Decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione numeri 232/94 e 478/99).

Il regolamento di attuazione aggiorna la tabella delle dotazioni di sicurezza (vedi allegato V del regolamento) e introduce alcune novità in merito alla sicurezza di natanti e alla sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio.

Per i **natanti da diporto**, il regolamento ha introdotto l'identificativo SAR (Search And Rescue), utilizzato per l'identificazione del natante ai soli fini di ricerca e soccorso in mare (non determina alcuna certificazione della proprietà). Il codice SAR può essere richiesto al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ed è facoltativo (art. 49).

Per le **unità impiegate in attività di noleggio**, il regolamento ha introdotto diverse novità relative alla sicurezza:

- Per le imbarcazioni da diporto che trasportano più di 6 passeggeri, l'*equipaggio* deve essere composto da almeno 2 persone; per le navi da diporto deve essere di almeno 3 persone (art. 89).
- Introduzione della *Dichiarazione di idoneità al noleggio* (art. 81), documento emesso dall'organismo tecnico notificato (per unità sotto ai 24 metri di lunghezza) o organismo tecnico affidato (per unità sopra ai 24 metri di lunghezza) che esegue le visite iniziali, periodiche e occasionali: tali visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal proprietario. Chi chiede la visita sceglie l'organismo tecnico notificato / affidato a cui assegnare l'incarico (art. 80 comma 2).
- Introduzione del *Certificato di idoneità al noleggio* (art. 82) che viene emesso previa presentazione della Dichiarazione di idoneità al noleggio, dall'ufficio di iscrizione dell'imbarcazioni o nave da diporto oppure dall'autorità marittima avente giurisdizione sul luogo in cui staziona abitualmente il natante da diporto. Tale certificato ha durata di tre anni (art. 82), è considerato documento di bordo e sostituisce il Certificato di Sicurezza.

Sono state introdotte, inoltre, nuove norme di sicurezza per le **unità da diporto utilizzate come appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo** (art. 90 e successivi). Tali norme introducono una serie di attrezzature di soccorso specifiche e prevedono, inoltre, la presenza a bordo di una persona addestrata al primo soccorso subacqueo. Infine sono indicati gli obblighi di segnalazione che devono essere rispettati dai subacquei in immersione.

Titolo IV – Disposizioni complementari e finali

Nel quarto titolo sono elencate le disposizioni normative abrogate con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione della nautica da diporto.